

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI MONZA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

Rep.n. 64

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA, AVVIO OPERATIVO, COLLAUDO E MANUTENZIONE IN GARANZIA DI UN “SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DI UN CENTRO OPERATIVO DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITÀ PER LA CITTÀ DI MONZA” CIG 288718546E -**

L'anno 2013 - duemilatredici - addì quindici del mese di marzo, presso la Segreteria Generale del Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste,

**AVANTI A ME**

- Dott. Mario Spoto, Segretario Generale dell’Ente, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:

- Arch. Mauro Ronzoni, nato a Monterotondo (RM) il 13.03.1953, il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Mobilità, Strade e Viabilità, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Monza, nel prosieguo denominato “Comune“, C.F.:02030880153 ;

- Ing. Alfredo Bolelli, nato a Taranto (TA) il 07.07.1957, residente a Verona (VR), via Prato Santo n.26, che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa SWARCO MIZAR S.p.A., già Mizar Automazione S.p.A., P.IVA 03972050011, con sede legale in Torino (TO),

via Nizza n. 262/57, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Torino al n. 03972050011, nel prosieguo denominato "Fornitore".

Detti Componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1658 del 13.07.2011 è stata indetta la procedura di gara d'appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione, fornitura, posa in opera, avvio operativo, collaudo e manutenzione in garanzia di un "Sistema di controllo automatizzato degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico e di un Centro Operativo di Supervisione della Mobilità per la città di Monza";
- nei giorni 13 e 26 ottobre, 16 e 25 novembre, 7 dicembre 2011 sono state convocate le sedute di gara per la valutazione delle due offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito, giuste le risultanze dei verbali di gara prot. n. 107336 del 17.10.2011, n. 116657 del 08.11.2011, n. 124031 del 24.11.2011, n. 126777 del 01.12.2011 e n. 132492 del 15.12.2011;
- con Determinazione Dirigenziale n. 821 del 16.04.2012, considerato l'esito positivo dei controlli effettuati sulle autocertificazioni prodotte, la progettazione, fornitura, posa in opera, avvio operativo, collaudo e manutenzione in garanzia di un Sistema di controllo automatizzato degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico e di un Centro Operativo di Supervisione della Mobilità per la città di Monza è stata affidata

alla Ditta MIZAR Automazione S.p.A. di Torino con sede legale in Torino, via Nizza n. 262/57, per l'importo di € 598.000,00= (cinquecentonovantottomila/00) oltre I.V.A., per un ribasso rispetto alla base d'asta stabilita in € 759.240,00 pari al 21,237%, oltre a € 10.000,00= (diecimila/00) oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- in data 23.05.2012 è pervenuta la nota prot. n. 202/2012/U09 datata 21.05.2012 della Ditta MIZAR Automazione S.p.A. con cui si comunicava che, a decorrere dal 15.05.2012, la ditta variava la propria denominazione sociale in SWARCO MIZAR S.p.A. e che tutti i rimanenti dati aziendali, nessuno escluso o eccettuato, risultano invariati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 04.06.2012 si è provveduto a prendere atto della citata variazione di denominazione sociale;
- il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.n. 163/2006 della società Kapsch-Busi S.p.A., con sede in Castel Maggiore (BO), Via C. Bonazzi 2, Partita IVA n. 02818501203, nel prosieguo denominato "Ditta Ausiliaria", per soddisfare il requisito di capacità tecnica relativo all'aver fornito con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 2 sistemi di gestione e controllo degli accessi, di cui almeno un contratto di importo pari o superiore a € 400.000,00, e a tal fine ha prodotto la documentazione richiesta dall'art. 49 comma 2 del D. Lgs.

n.163/2006;

- Il Fornitore ha altresì dichiarato che la società Swarco Mizar S.p.A. non risulta in rapporto di controllo né di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con la Ditta Ausiliaria;
- il Fornitore, in possesso di certificato ISO 9001: 2008 n. 501004758 - Rev. 04 valido fino all'11.11.2013, rilasciato dalla TUV Italia, come risulta da certificazione agli atti, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, cauzione definitiva ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/06, di € 68.320,96 (sessantottomilatrecentoventi/novantasei), a mezzo polizza fidejussoria n. 453977 in data 07/03/2013 con la società Elba Assicurazioni S.p.A.
- il Fornitore costituirà a favore del Comune, ai sensi dell'art. B.13.1 del Capitolato Tecnico, a garanzia del proprio impegno a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, un deposito (d'ora in poi denominato "cauzione di Fine Garanzia"), costituito tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 15 (quindici) per cento dell'importo del contratto, di € 91.200,00.
- il Fornitore ha stipulato polizza assicurativa per tutte le opere edili e impiantistiche, con un massimale per sinistro in aggregato di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), con la compagnia assicurativa AIG Europe Limited (Austria), allo scopo di mantenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi altra

causa, che include altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi durante tutte le fasi realizzative definite nel Capitolato Tecnico, fino alla verifica di conformità e per tutto il periodo di fine garanzia, fino al superamento del collaudo di fine garanzia, ove si considera il Comune, inclusi i suoi dipendenti e i beni che si trovino nelle aree di esecuzione dei lavori, come soggetto terzo;

- il Fornitore e la Ditta Ausiliaria sono in possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- si è puntualmente adempiuto a quanto previsto dal D.P.R. 252/98 in materia di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia. La verifica, dato il tempo trascorso dall'aggiudicazione, è in corso di rinnovazione a meri fini prudenziali;
- il Fornitore e la Ditta Ausiliaria sono in regola con le "Norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili" di cui alla L.n. 68/99;
- dal controllo effettuato d'ufficio sulle autocertificazioni prodotte, il Fornitore e la Ditta Ausiliaria risultano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, ai sensi della L. n. 266/02;
- Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che in data 11.3.13 è stato notificato, dalla Soc. Project Automation SpA, ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso la

sentenza n. 340 del 5.2.13 emessa dal TAR Lombardia e che il contratto viene sottoscritto pur essendo ancora sub judice la decisione in ordine all' annullamento dell' aggiudicazione. L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata alla decisione del Consiglio di Stato in merito all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di Primo Grado. Tutti i termini previsti dal presente contratto e dagli atti e documenti qui richiamati decorreranno dall'avveramento della predetta condizione sospensiva.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1 Premesse** - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Art.2 Oggetto** - Il Comune affida la progettazione, fornitura, posa in opera, avvio operativo, collaudo e manutenzione in garanzia di un "Sistema di controllo automatizzato degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico e di un Centro Operativo di Supervisione della Mobilità per la città di Monza", oggetto del presente contratto, al Fornitore, che accetta e si impegna alla esecuzione della fornitura alle condizioni del presente contratto, nonché in conformità a tutti i patti, condizioni e oneri, riportati nel Capitolato Tecnico d'Appalto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare incondizionatamente e sottoscrivere.

**Art.3 Corrispettivo** - Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa per il perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 598.000,00 (cinquecentonovantottomila/00) più I.V.A. nella misura di legge, oltre

agli oneri per la sicurezza che ammontano a € 10.000,00= (diecimila/00), più I.V.A. nella misura di Legge.

Il corrispettivo sarà liquidato secondo le modalità previste all'art. B.12 del Capitolato Tecnico d'Appalto e solo a seguito del superamento e dell'accettazione delle varie verifiche previste nel Capitolato medesimo.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale del Fornitore.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di Legge mediante emissione di appositi mandati a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di fattura irregolare - fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett.a) del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e s.m.i. - il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

**Art.4 Tracciabilità Flussi Finanziari** - Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate dal codice CIG 288718546E, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del seguente conto corrente "dedicato" "Istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A." - ag. 18 di Torino - IBAN: IT23 S 0306909219100000019894.

Le persone delegate a operare sul suddetto conto sono il Sig. Alfredo Bolelli, nato a Taranto (TA) il 07.07.1957, residente a Verona (VR), via Prato Santo n.26, C.F. BLLL RD57L07049L e il Sig. Boris Ulrich, nato a Stoccarda (Germania) il 10/04/1971, residente a Birgenrain 54 Winnenden, C.F. LRCBRS71D10Z112H.

Quanto sopra dovrà essere osservato anche in materia di subappalto,

qualora previsto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti al presente contratto.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.

**Art.5 Termini per l'ultimazione della fornitura** - Il tempo utile per ultimare la fornitura e tutto quanto previsto nell'appalto è fissato in mesi 9 (nove) dalla firma del presente contratto, come da offerta temporale presentata dal Fornitore.

Qualora il Fornitore non rispettasse il termine di ultimazione della fornitura, salvo il caso di ritardo a Lui non imputabile, verranno applicate le penali previste dal Capitolato Tecnico d'Appalto (art. B.15).

Le penali trovano, altresì, applicazione in caso di ritardo nell'inizio della fornitura o nella ripresa della stessa a seguito di un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma della fornitura come presentato dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura d'appalto.

**Art.6 Modalità di esecuzione della fornitura** - Le condizioni, le caratteristiche, le qualità e le modalità di esecuzione della fornitura, sono quelle stabilite, oltre che nel presente contratto, nell'offerta presentata in sede di gara e nel Capitolato Tecnico, che la Ditta contraente dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

**Art.7 Allegati** - Si intendono qui esplicitamente richiamati, benchè non allegati:

1. il Capitolato Tecnico;

2. offerta (economica e tecnica);

3. copie polizze assicurative;

le cui disposizioni e prescrizioni, le parti dichiarano di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel relativo Capitolato Tecnico, si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

**Art. 8 Subappalto** - Le parti, si danno reciprocamente atto, che in sede di offerta, il Fornitore ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi dell'art 118 D.Lgs. 163/06, la parte della fornitura relativa ad attività installative, manutentive ed eventuali opere civili, nei limiti della normativa vigente.

A tal fine, si richiama quanto previsto all'art. B.17 del Capitolato Tecnico relativamente ai requisiti di idoneità e qualificazione a eseguire le forniture e prestazioni assegnate, fermo restando che il Fornitore sarà in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di tutte le forniture e prestazioni affidate in subappalto.

Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

E' fatto altresì obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

**Art.9 D.U.V.RI.** - Le parti si danno reciprocamente atto che, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n.

81/2008, vista la determinazione delle Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, non è stato predisposto il D.U.V.R.I in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ed eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi, a carico delle parti, in merito all'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro.

**Art.10 Cessione** - Il presente contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, neppure parzialmente, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/06.

**Art.11 Esecuzione in danno** - Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità e i tempi previsti, il Comune potrà ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del Fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

**Art.12 Assicurazione** - Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente appalto. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, nonché dalle

attrezzature utilizzate, all'Amministrazione, al suo personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Il Fornitore è inoltre responsabile dei danni derivanti da tutti i rischi di esecuzione nonché dei danni che il prodotto difettoso può causare a terzi dopo l'installazione.

Il Fornitore, a tale scopo, e in conformità all'art. B.13.2 del Capitolato Speciale, trasmette al Comune polizza assicurativa All/Risk per danni causati dall'effettuazione della fornitura.

**Art.13 Inadempienze** - Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione definitiva prestata e di cui in premessa.

Il Fornitore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di essa.

**Art.14 Penali** - Qualora il Fornitore non esegua correttamente l'obbligazione contrattuale, si applicheranno le penali previste dall'art. B.15 del Capitolato Speciale.

L'ammontare complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

**Art.15 Risoluzione** - Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza

- (sequestro e/o pignoramento);
- cessione dell'attività ad altri;
  - violazione delle prescrizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
  - frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
  - mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell'art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel capitolato o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione del servizio.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dal Comune e non potrà essere invocata dal Fornitore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale.

E' altresì piena facoltà del Comune di rescindere il contratto per colpa e inadempienza del Fornitore nel caso in cui il Fornitore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Il presente contratto, potrà altresì, essere risolto nei casi previsti dall'art. B.16 del Capitolato Speciale e non contemplati dal presente articolo.

**Art.16 Variazione struttura e/o assetto aziendale** - Il Fornitore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La tardiva comunicazione di quanto sopra sarà sanzionato con l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente atto.

La mancata comunicazione si configura, invece, come cessione del contratto e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

**Art.17 Domicilio** - A tutti gli effetti del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio presso la sede legale dell'Impresa.

**Art.18 Oneri e Spese** - Sono a carico del Fornitore, tutte le spese contrattuali, eccezion fatta per l'I.V.A., che rimane a carico del Comune.

**Art.19 Foro competente** - Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.

Il Foro competente è il Foro di Monza.

**Art.20 Privacy** - Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/03, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 21 Clausole Vessatorie** - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt 3 (corrispettivo) - 5 (termini) - 12 (assicurazione) - 13 (inadempienze) - 14 (penali) - 15 (risoluzione) - 18 (oneri), e le sottoscrive separatamente al presente Contratto nell'Allegato "A" costituente parte integrante.

E come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di n. 16 pagine, incluso l'Allegato A "Clausole Vessatorie" sottoscritto a parte, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to Arch. Mauro Ronzoni

IL FORNITORE

F.to Ing. Alfredo Bolelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Mario Spoto

**Imposta di Bollo assolta in modo virtuale autorizzazione intendente di  
finanza di Milano n. 3965/78 del 03/05/1978**

Rep.n. 64 del 15/03/2013

**ALLEGATO "A" AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA, AVVIO OPERATIVO, COLLAUDO E MANUTENZIONE IN GARANZIA DI UN “SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DI UN CENTRO OPERATIVO DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITÀ PER LA CITTÀ DI MONZA” CIG 288718546E - “CLAUSOLE VESSATORIE”**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare ed approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt 3 (corrispettivo) - 5 (termini) - 12 (assicurazione) - 13 (inadempienze) - 14 (penali) - 15 (risoluzione) - 18 (oneri), e le sottoscrive separatamente al presente Contratto nell’Allegato “A” costituente parte integrante del presente contratto.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to Arch. Mauro Ronzoni

IL FORNITORE

F.to Ing. Alfredo Bolelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Mario Spoto

**Imposta di Bollo assolta in modo virtuale autorizzazione intendente di finanza di Milano n. 3965/78 del 03/05/1978**